



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

OGGETTO: Cauzioni fideiussorie ex at. 137 TULPS.

ALLA PREFETTURA – UTG DI
(Rif. 271 Cat.13D Area 1 Quater del 23.8.13)

NAPOLI

e. p.c.:

ALLE PREFETTURE – UU.TT.G.

LORO SEDI

ALLE QUESTURE

LORO SEDI

Con la nota in riferimento, codesta Prefettura ha chiesto il parere di questo Dipartimento in ordine ai soggetti legittimati a prestare la cauzione in oggetto, oltre alle Banche e alle Compagnie assicuratrici.

Il quesito riguarda, in particolare, i Confidi – Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi – i quali *“Favoriscono l’accesso al credito delle piccole e medie imprese (PMI) associate (industriali, commerciali, turistiche e di servizi, artigiane e agricole), raccogliendo fondi tra le stesse e utilizzandoli per rilasciare garanzie (c.d. “collettive”) a copertura di finanziamenti erogati, in particolare dalle banche, ai singoli associati”*.

Come noto, si distinguono tre tipologie di Confidi: a) le banche di garanzia collettiva fidi; b) i Confidi iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 T.U.B.; c) i Confidi iscritti nella sezione dell’elenco generale ai sensi dell’art. 155, comma 4, del T.U. bancario.

In particolare, la questione posta riguarda i Confidi di cui alla lettera c) che possono solo effettuare una prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzia, volta a favorire l’accesso delle piccole e medie imprese associate al credito di banche o degli altri soggetti operanti nel settore finanziario nonché attività connesse e strumentali.

Opportunamente interessata al riguardo da questo Ufficio, la Banca d’Italia, Servizio Cassa Generale – Divisione Analisi della Circolazione e Movimento Fondi, con la nota nr. 0366357/13 del 15 aprile scorso, ha osservato che *“l’attuale quadro normativo riserva l’attività di rilascio di garanzie in favore dello Stato o di altri Enti pubblici solo agli intermediari sottoposti a un regime di vigilanza prudenziale (le banche, le imprese di assicurazione e, in specifici casi previsti dalla legge, gli intermediari iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 T.U.B.). Nel novero dei soggetti abilitati a prestare fideiussioni agli Enti pubblici non rientrano, pertanto, gli intermediari dell’elenco generale ex art. 106 ed i Confidi censiti nella sezione dell’elenco medesimo prevista dall’art. 155, comma 4, T.U.B.”*.



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Per quest'ultima categoria di soggetti l'operatività consentita è estremamente circoscritta e si limita alla prestazione di garanzia collettiva dei fidi come sopra specificato.


Su tali operatori la Banca d'Italia svolge la sola attività di censimento e di riscontro, nella fase di accesso, dei requisiti previsti dalla legge; essi sono espressamente sottratti all'applicazione delle disposizioni del Titolo V del TUB relative agli intermediari finanziari e la loro operatività non è sottoposta al regime di vigilanza prudenziale della Banca Centrale.

Detti Confidi non sono tenuti ad accantonare risorse patrimoniali commisurate alle obbligazioni contratte, con i conseguenti rischi per i beneficiari delle garanzie eventualmente rilasciate.

E' di tutta evidenza, allora, che ai Confidi iscritti nella sezione dell'elenco generale ai sensi dell'art. 155, comma 4, del T.U. bancario è vietata la prestazione di garanzie diverse da quelle indicate e l'esercizio delle altre attività riservate agli intermediari finanziari. Da ciò ne consegue che i soggetti in parola non possono prestare garanzia per cauzioni ex art. 137 TULPS.

Peraltro, poiché la Banca d'Italia ha affermato che, *"nel caso in cui riscontri lo svolgimento da parte dei Confidi iscritti nella sezione dell'elenco generale ex art. 155, comma 4, T.U.B. di attività finanziarie non compatibili con il quadro normativo di riferimento, provvede a ritirare - in via di autotutela - l'iscrizione dalla sezione medesima"*, si pregano gli Uffici, cui la presente è diretta per conoscenza, laddove vengano sottoposte al loro esame cauzioni fideiussorie emesse dai citati Confidi, di volerlo tempestivamente segnalare a questo Ufficio che provvederà, poi, ad informarne la Banca d'Italia.

Tanto si rappresenta quale contributo per le valutazioni di codesta Prefettura.

IL DIRETTORE
Mureddu


GM (Polam/U.O. Vig./Circolari/10089.D(22))
